



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 aprile 2020
(OR. en)

7229/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0052(NLE)**

**PI 25
AGRI 109**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 aprile 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 136 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Assemblea dell'Unione di Lisbona

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 136 final.

All.: COM(2020) 136 final



Bruxelles, 6.4.2020
COM(2020) 136 final

2020/0052 (NLE)

[...]

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di
Assemblea dell'Unione di Lisbona**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Assemblea annuale dell'Unione di Lisbona dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), in particolare in relazione all'adozione prevista di una decisione su contributi speciali delle parti contraenti a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

L'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche del 2015 ("l'accordo") mira a fornire una protezione internazionale completa ed efficace dei nomi dei prodotti di qualità basati sull'origine. Esso aggiorna e rafforza il vigente sistema internazionale di protezione dei nomi che identificano l'origine geografica dei prodotti: l'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 1958. L'accordo è entrato in vigore il 26 febbraio 2020.

L'Unione europea è parte dell'accordo¹.

2.2. L'Assemblea dell'Unione di Lisbona

L'Unione di Lisbona è un'Unione particolare amministrata dall'OMPI. Essa si compone delle parti contraenti dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ("l'atto di Ginevra") e degli Stati parte dell'accordo di Lisbona del 1958 per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine o dell'atto del 1967 (l'accordo di Lisbona riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967). L'Assemblea dell'Unione di Lisbona si riunisce con cadenza annuale nell'ambito dell'Assemblea generale dell'OMPI. Le sue competenze sono delineate all'articolo 22, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra. In particolare, essa ha le seguenti competenze: tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione particolare nonché all'applicazione dell'atto di Ginevra; modifica i regolamenti di esecuzione dell'accordo di Lisbona; adotta i regolamenti finanziari dell'Unione particolare e le modifiche degli articoli dell'atto di Ginevra relativi all'Assemblea dell'Unione particolare (articolo 22), all'ufficio internazionale dell'OMPI (articolo 23) e alle finanze (articolo 24) nonché alla procedura per la modifica dei predetti articoli (articolo 27). Più particolarmente, riguardo alle finanze, essa può decidere se e in quale misura le entrate da fonti di finanziamento dell'Unione particolare non sono sufficienti a coprire le spese, obbligando le parti contraenti a versare contributi speciali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra. La presente proposta della Commissione riguarda unicamente le decisioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra. L'Assemblea si adopera per deliberare per consenso. Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso ciascuna parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio; e ciascuna parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può votare in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che

¹ Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

sono parti del presente atto. L'articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra, dispone che l'Unione vota nell'Assemblea dell'Unione particolare e gli Stati membri che hanno ratificato o aderito all'atto di Ginevra non esercitano il loro diritto di voto.

2.3. L'atto previsto dell'Assemblea dell'Unione di Lisbona

In occasione delle riunioni annuali nell'ambito dell'Assemblea generale dell'OMPI, l'Assemblea dell'Unione di Lisbona può adottare decisioni relative alla misura in cui le entrate da fonti di finanziamento dell'Unione particolare non sono sufficienti a coprire le spese, obbligando le parti contraenti a versare contributi speciali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è costituire una base per il versamento dei contributi speciali da parte delle parti contraenti dell'atto di Ginevra al fine di coprire le spese dell'Unione particolare.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'accordo, il quale dispone: "2) [Fonti di finanziamento del bilancio] Il bilancio dell'Unione particolare proviene dalle seguenti fonti: [...] v.) i contributi speciali delle parti contraenti o qualsiasi altra fonte proveniente dalle parti contraenti o dai beneficiari, o da entrambi, se e nella misura in cui le entrate provenienti dalle fonti indicate ai punti da i) a iv) non sono sufficienti a coprire le spese, su decisione dell'Assemblea."

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione proposta è di aderire a un potenziale consenso su una decisione dell'Assemblea dell'Unione di Lisbona che stabilisca in che misura le entrate da fonti di finanziamento indicate nei punti da i) a iv) dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra non sono sufficienti a coprire le spese. In tal caso, le entrate dell'Unione di Lisbona proverranno in tale misura dai contributi speciali delle parti contraenti o da qualsivoglia altra fonte alternativa delle parti contraenti o dai beneficiari o da entrambi.

La proposta di decisione del Consiglio consentirebbe all'UE, con i mezzi a tal fine disponibili nel bilancio annuale dell'Unione, di aderire al consenso relativo a una decisione dell'Assemblea a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra.

Il bilancio 2020 dell'UE prevede 1 milione di EUR sulla linea di bilancio 05.06.01 quale contributo dell'UE al funzionamento dell'Unione di Lisbona in seno all'OMPI (l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) sulla base dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. L'UE dovrebbe essere in grado di aderire al consenso su una decisione dell'Assemblea dell'Unione di Lisbona a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra. Tale decisione è necessaria affinché l'Unione sia in grado di effettuare il versamento conformemente all'atto di base che fornisce la base giuridica per attuare la spesa iscritta a bilancio². Detto atto di base dispone quanto segue: "Se le entrate provenienti dall'Unione particolare sono ricavate conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'Atto di Ginevra, l'Unione può versare un contributo speciale entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel bilancio annuale dell'Unione."

² Articolo 14 (Contributo finanziario speciale) del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'Assemblea dell'Unione di Lisbona è un organo istituito da un accordo, ossia l'atto di Ginevra.

L'atto che l'Assemblea dell'Unione di Lisbona è chiamata ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di
Assemblea dell'Unione di Lisbona**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha aderito all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ("l'accordo") mediante la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio del 7 ottobre 2019¹. L'accordo è entrato in vigore il 26 febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo, l'Assemblea ha la facoltà di adottare le decisioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione particolare nonché all'applicazione dell'accordo.
- (3) L'Assemblea dell'Unione di Lisbona, nella sua riunione annuale che si svolgerà in concomitanza con l'Assemblea generale dell'OMPI dal 21 al 29 settembre 2020, può adottare una decisione che stabilisca se e in che misura le entrate da fonti di finanziamento dell'Unione particolare non sono sufficienti a coprire le spese, con il conseguente obbligo per le parti contraenti di versare contributi speciali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'Assemblea dell'Unione di Lisbona in occasione di tale riunione, poiché la decisione vincolerà l'Unione.
- (5) L'Unione dovrebbe essere in grado di aderire al consenso su una decisione dell'Assemblea dell'Unione di Lisbona a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'accordo con le risorse di bilancio disponibili. Tale decisione è necessaria affinché l'Unione sia in grado di effettuare il versamento conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio²,

¹ GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12.

² Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di Assemblea dell'Unione di Lisbona durante l'Assemblea generale dell'OMPI che si svolgerà dal 21 al 29 settembre 2020, per quanto riguarda un contributo speciale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche è la seguente:

L'Unione può aderire al consenso relativo a una decisione che stabilisca se e in che misura le entrate da fonti di finanziamento dell'Unione particolare non sono sufficienti a coprire le spese, con il conseguente obbligo per le parti contraenti di versare contributi speciali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra. Il contributo speciale massimo dell'Unione per il 2020 non supera gli stanziamenti iscritti nel bilancio generale.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEMA FINANZIARIA

SCHEMA FINANZIARIA		Fin Stat/2020/LK/GH/pl/1406340	
		agri.ddg3.a.2(2020)1398840	
		6.22.2020	
		DATA: 24.2.2020	
1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 05 06 ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE "AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE" 05 06 01 Accordi internazionali in materia di agricoltura	STANZIAMENTI: B2020: 6 300 000 EUR	
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che dovr� essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Assemblea annuale dell'Unione di Lisbona dell'Organizzazione mondiale della propriet� intellettuale		
3.	BASE GIURIDICA: la base giuridica della presente proposta � l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.		
4.	OBIETTIVI: Costituire una base per il versamento dei contributi speciali intesi a coprire le spese dell'Unione particolare.		
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (in EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2020 (in EUR)
5.0	SPESA - A CARICO DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRO	1 milione	1 milione
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - NAZIONALE		
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA		
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA		
5.2	METODO DI CALCOLO:		
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		SÌ
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		SÌ/NO
6.2	NECESSIT� DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE		NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI		SÌ
L'Unione pu� versare un contributo speciale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel suo bilancio annuale. Nel 2020, un importo di 1 milione di EUR � assegnato alla linea di bilancio 05 06 01 per questo scopo.			